



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE"
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

All'Attenzione del Personale Docente e ATA
di ogni Ordine e Grado

Oggetto: Green Pass

Per opportuna conoscenza e a garanzia di un sereno avvio del nuovo anno scolastico si riporta quanto segue:

Il Decreto-Legge del 06 Agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ha modificato il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Giugno 2021, n. 87, integrando dopo l’Art. 9-bis il seguente Art. 9-Ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario):

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all’articolo 9, comma 2.

2. **Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1** da parte del personale scolastico e di quello universitario **è considerato assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. **Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. **La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata¹ nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Collegandosi a questo sito <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tramiteAuthcode> è possibile reperire tutte le info utili per ottenere la Certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate).

Infine, a corredo della presente nota informativa, si allega la Circolare emanata dal Ministero della salute in ordine a:

- Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Certo di una positiva e proficua collaborazione Porgo Distinti Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

¹ Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021](#), definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per gli interessati e gli operatori coinvolti.